



**Confederazione Italiana della Vite e del Vino**

**A.N.FOR.MA.P.E.**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORNITORI MACCHINE,  
ACCESSORI E PRODOTTI PER L'ENOLOGIA

**NOTIZIARIO ANFORMAPE n. 03/2016 (29 luglio 2016)**

**Non consentito l'impiego, in vinificazione, di lieviti in soluzione acquosa**

Con nota del 28 luglio scorso, prot. 3980103, la Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Direzione C, della Commissione Europea ha ricordato che le pratiche enologiche autorizzate per la produzione e la conservazione nell'Unione di prodotti di cui all'allegato VII, parte II (categorie di prodotti vitivinicoli), del regolamento UE n. 1308/2013 sono quelle di cui all'allegato VIII dello stesso regolamento e quelle previste nel regolamento CE n. 606/2009.

La Commissione ha altresì evidenziato che in determinate condizioni, gli Stati membri possono limitare o vietare l'uso di alcune pratiche o permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate ai sensi dell'articolo 83, paragrafi 2 e 3 del regolamento UE n. 1308/2013.

In risposta ad uno specifico quesito la Commissione Europea ha, poi, chiarito che solo i lieviti secchi o in sospensione vinica, per la vinificazione, sono autorizzati dal regolamento CE n. 606/2009, allegato IA, punto 5.

Di conseguenza, i lieviti che non rispondono a quanto sopra e, ad esempio, si trovano in sospensione in soluzioni acquose diverse dalla sospensione vinica non sono autorizzati.

Pertanto con questo chiarimento viene esclusa la possibilità di utilizzare, in vinificazione, lieviti che non siano secchi o sciolti in soluzione vinica.

**A.N.FOR.MA.P.E.**

Via San Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano (Italia)  
Tel. +39 02 72222825/26/28 – Fax +39 02 866575  
segreteria.anformape@uiv.it